

Studio Consulenza del Lavoro Bussinello - Demme

Verona, 21 gennaio 2022

CIRCOLARE N. 2/2022

A tutte le Aziende
Loro sedi

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

IN SINTESI

In data 30 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs n. 230 del 21 dicembre 2021 che istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della Legge n. 46/2021.

Il nuovo assegno entra in vigore dal 1° marzo 2022 ed è attribuito ai nuclei familiari su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, a seconda della condizione economica del nucleo, come identificata dall'ISEE.

La domanda per il riconoscimento dell'assegno unico può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022. A riguardo, con il Messaggio n. 4748/2021 l'INPS ha reso noto il rilascio dell'apposita procedura informatica e fornito le prime indicazioni a riguardo.

Il decreto in esame, inoltre, proroga l'applicabilità delle misure temporanee di cui al DL n. 79/2021 (assegno ponte e maggiorazione degli assegni al nucleo familiare) dal 31 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022.

Come noto, la Legge n. 46/2021 (cfr. ns/circ. 42/2021) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'**assegno unico e universale**, ovvero il beneficio economico volto a favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, soprattutto femminile (cfr. ns/circ. 33/2021).

Studio Consulenza del Lavoro Bussinello - Demme

Gli aggettivi con i quali l'assegno viene definito ne evidenziano le caratteristiche e le peculiarità:

- **unico**, in quanto accorperà tutte le sei misure attualmente presenti nell'ordinamento a sostegno delle famiglie con figli a carico, ovvero gli assegni al nucleo familiare (ANF), le misure legate alla natalità (l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l'assegno di natalità, il premio alla nascita o all'adozione, il "Fondo sostegno alla natalità") e le detrazioni fiscali per figli a carico,
- **universale**, perché spettante a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dall'occupazione dei genitori (anche lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati, incapienti).

Secondo le iniziali intenzioni del Governo, l'assegno unico e universale doveva essere operativo già dal 1° luglio 2021, ma la sua partenza è stata rinviata al 2022.

In attesa dell'adozione dei decreti attuativi della legge di delega, il DL n. 79/2021 ha previsto "*Misure urgenti in materia di **assegno temporaneo per figli minori***" (cfr ns/circ. 42/2021) per il periodo dal **1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021**.

In particolare, il citato decreto:

- ha introdotto un *assegno temporaneo* - c.d. assegno "ponte" - destinato alle famiglie con figli minori che non hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare (ANF) e
- ha *potenziato* gli assegni per il nucleo familiare attraverso la maggiorazione degli importi dei medesimi.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è stato pubblicato il **D.Lgs n 230 del 21 dicembre 2021** (in vigore dal 22 dicembre 2021) che, in attuazione della delega conferita al Governo dalla Legge n. 46/2021, **istituisce**, a decorrere **dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale** per i figli a carico, ovvero il beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari a seconda della condizione economica del nucleo, come identificata dall'ISEE.

Con **Messaggio n. 4748** del 31 dicembre 2021 (**allegato alla presente circolare**), l'INPS chiarisce, con riferimento all'ISEE, le modalità di calcolo di detto indicatore e, in generale, fornisce *indicazioni sulla procedura informatica per la presentazione della domanda*. Per facilitare i Vostri dipendenti nella compilazione e presentazione della domanda, potrete consegnare loro l'allegato testo del Messaggio Inps.

Sempre in data 31 dicembre 2021, l'INPS ha predisposto, congiuntamente con l'Agenzia delle Entrate, **due informative di dettaglio (allegate alla presente circolare)**, indirizzate ai sostituti d'imposta (prime 2 pagine) e ai dipendenti e lavoratori autonomi (pagine 3,4 e 5).

- **ATTENZIONE:** Quest'ultima INFORMATIVA dovrà essere portata a conoscenza di tutti i dipendenti e collaboratori, come raccomandato dall'Istituto e dall'Agenzia delle Entrate.

Studio Consulenza del Lavoro Bussinello - Demme

Si segnala altresì che l'INPS

- il 28 dicembre 2021 ha comunicato la disponibilità online della “**Simulazione Importo Assegno Unico**”, che permette agli interessati di simulare l'importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico. Il servizio è accessibile liberamente, senza credenziali di accesso, ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso.
- il 30 dicembre 2021 è intervenuto per fornire i primi chiarimenti attraverso **istruzioni**, sotto forma di Nota, e mediante alcune **FAQ**.

SOGGETTI BENEFICIARI

L'assegno unico è riconosciuto ai **nuclei familiari**:

- per **ogni figlio minorenni a carico** e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
- per **ciascun figlio maggiorenne a carico**, fino al compimento del **21° anno di età**, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
 - frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 - svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
 - sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - svolga il servizio civile universale;
- per **ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età**.

Nell'interesse del figlio, la misura in esame spetta, in **parti uguali**, a chi esercita la responsabilità genitoriale.

REQUISITI

L'assegno unico è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- sia **cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea**, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
- sia soggetto al **pagamento dell'imposta sul reddito in Italia**;
- sia **residente e domiciliato in Italia**;

Studio Consulenza del Lavoro Bussinello - Demme

- sia o sia stato **residente in Italia da almeno 2 anni**, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Nel rispetto dei requisiti sopracitati, l'assegno è riconosciuto **a prescindere** dall'appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.

IMPORTI MENSILI

I criteri per la determinazione dell'assegno sono i seguenti.

Figlio minorenni

Per ciascun figlio minorenni è previsto un importo pari a **175 euro mensili**, che spetta:

- in misura piena nel caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
- in misura ridotta per livelli di ISEE superiori. La riduzione è graduale e raggiunge un valore pari a **50 euro** in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Figlio maggiorenne

Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del 21° anno di età, è previsto un importo pari a **85 euro mensili**, che spetta:

- in misura piena nel caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
- in misura ridotta per livelli di ISEE superiori. La riduzione è graduale e raggiunge un valore pari a **25 euro** in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

MAGGIORAZIONI DELL'ASSEGNO

Alcune caratteristiche del nucleo familiare comportano la maggiorazione dell'importo dell'assegno.

Figlio successivo al secondo

Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a **85 euro mensili**, che

- spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
- si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Figlio disabile

Anche in questo caso sono previste maggiorazioni mensili a seconda che il figlio disabile sia nella condizione di:

- minorenni non autosufficiente (105 euro), con disabilità grave (95 euro) o con disabilità media (85 euro);

Studio Consulenza del Lavoro Bussinello - Demme

- maggiorenne fino a 21 anni (80 euro)
- maggiorenne oltre il 21 anno (85 euro che spettano in misura piena con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, proporzionalmente ridotte sino a raggiungere il valore minimo di 25 euro per ISEE pari o superiore a 40.000 euro).

Giovani madri

Per le madri di **età inferiore a 21 anni** è prevista una maggiorazione degli importi sopra descritti a **20 euro mensili** per ciascun figlio.

Entrambi i genitori titolari di redditi da lavoro

Nelel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione pari a **30 euro mensili** per ciascun figlio minore, che

- spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
- si riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro

Quattro o più figli

A decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione **forfettaria** per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a **100 euro mensili** per nucleo.

Maggiorazione transitoria per le prime tre annualità

Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, il decreto in esame introduce per le **prime tre annualità** una *maggiorazione di natura transitoria*, su base mensile, dell'importo dell'assegno unico.

La maggiorazione è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno, se sussistono cumulativamente le seguenti condizioni:

- valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente **non superiore a 25.000 euro**;
- effettiva **percezione**, nel corso del **2021**, *dell'assegno per il nucleo familiare* di cui all'articolo in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

Quest'ultima condizione è autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta; il controllo successivo dell'autodichiarazione spetta all'INPS, il quale, in caso di dichiarazione mendace, procede alla revoca della maggiorazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La maggiorazione mensile è pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare e dell'ammontare mensile della componente fiscale di cui alle tabelle presenti nel sito dell'Inps, al netto dell'ammontare mensile dell'assegno come sopra determinato

Studio Consulenza del Lavoro Bussinello - Demme

La maggiorazione mensile spetta a decorrere dal 1° marzo 2022:

- per l'intero, nell'anno 2022;
- per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;
- per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

A decorrere dal 1° marzo 2025, la maggiorazione non spetta.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per il riconoscimento dell'assegno unico può essere presentata telematicamente a decorrere **dal 1° gennaio di ciascun anno** ed è *referita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo*.

Come specificato dall'INPS con l'allegato Messaggio 4748, la domanda è presentata **dal genitore** o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, una volta sola

per ogni anno di gestione con l'indicazione di tutti i figli per i quali si richiede il beneficio. È possibile aggiungere ulteriori figli per le nascite che dovessero verificarsi in corso d'anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.

I **figli maggiorenni**, in possesso delle condizioni sopra citate, possono presentare la domanda di assegno unico *in sostituzione dei genitori*, con le medesime modalità, e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili.

La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente

Attraverso le FAQ pubblicate il 30 dicembre 2021, l'INPS ha chiarito che la domanda per l'assegno unico deve essere ripresentata anche da chi percepiva *l'assegno temporaneo* ex DL n. 79/2021, ad eccezione di coloro che hanno diritto al *Reddito di cittadinanza* che riceveranno l'assegno unico *in automatico*

DECORRENZA DELL'ASSEGNO

L'assegno è **riconosciuto** a decorrere **dal mese successivo** a quello di presentazione della domanda.

Per le domande presentate **dal 1° gennaio al 30 giugno** dell'anno di riferimento, l'assegno è **riconosciuto**, con effetto retroattivo, **a decorrere dal mese di marzo** del medesimo anno.

Ferma restando la decorrenza, l'INPS provvede al riconoscimento dell'assegno entro 60 giorni dalla domanda

* * *

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

dott.ssa Paola Bussinello